

TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 CPC
CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC

Per **RINZO ANGELA** , nata a Scicli (RG) il 24/06/1966, e ivi residente in via Trillalici s.n.c., C.F. RNZNGL66H64I535R, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'Avv. Manuela Ragozzino del Foro di Ragusa (C.F. RGZMNL64L42H501C), il quale dichiara che le comunicazioni concernenti il presente procedimento possono essere effettuate al numero di fax: 0932/753280 o al seguente indirizzo pec: manuela.ragozzino@avvocatimodica.legalmail.it;

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Modica (Rg) al c/so Umberto I 460;

ricorrente;

CONTRO

- Il **MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588), ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in via Vecchia Ognina n. 149, Catania.

- **USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa**, in persona del suo leg. rappr. pro tempore, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in via Vecchia Ognina n. 149, Catania;

resistenti;

E NEI CONFRONTI

- **di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali italiani**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017;

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola dell'infanzia e primaria della provincia di Ragusa in quanto in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

NONCHE'

per la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute all'inserimento della ricorrente nelle predette graduatorie provinciali,

PREVIA DISAPPLICAZIONE

del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.235 del 01.04.2014 avente ad oggetto: *"Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo"*, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di inserimento, nemmeno nella fascia aggiuntiva (IV fascia), per i docenti in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

PREMESSE

Preliminarmente si evidenzia che va ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che l'odierna controversia concerne le graduatorie ad esaurimento (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. 11/2011, Cass. SS.UU. ord. 4939/2012).

Tanto precisato, ancora si premette quanto segue:

La ricorrente è docente precaria di scuola dell'infanzia e primaria abilitata all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corso quinquennale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Più esattamente, la ricorrente ha conseguito il predetto diploma magistrale nell'anno scolastico 1985/86 (si veda il diploma in atti prodotto in copia).

In data 24/05/2017 inoltrava propria domanda di inserimento nella terza fascia delle GAE – Graduatorie ad Esaurimento, per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e all'Ambito Territoriale per la

Provincia di Ragusa, in relazione al triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

L'Ambito Territoriale di Ragusa, nella persona del Funzionario S.Marino rispondeva testualmente:” *In riferimento alla richiesta della S.V. del 24/05/17 si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto priva dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. 235 del 01/04/2014 (permanenza e/o aggiornamento del punteggio col quale si è inseriti in graduatoria) e dall’art. 4, comma 1, del D.M. 495 del 22 giugno 2016”*

Sin dalla prima istituzione delle Graduatorie, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 124/99, il Ministero dell’Istruzione non ha mai annoverato tra gli aventi titolo all’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti (successivamente trasformate in graduatorie ad esaurimento), gli aspiranti in possesso del titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria), o più in generale in possesso di diploma di maturità magistrale, in quanto ha sempre negato valore abilitante all’insegnamento a detto titolo di studio, e quindi non riconoscendo validità a detti titoli ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di cui trattasi¹.

Invero, in tutti i bandi di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti², e poi di quelle ad esaurimento³, il diploma di maturità magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 non è stato mai considerato titolo valido ai fini dell’inserimento, in quanto ritenuto non abilitante, poiché con l’istituzione della laurea in Scienza della formazione

1

□ Nonché nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l’inserimento nelle quali, com’è noto, è necessario il possesso dell’idoneità o abilitazione all’insegnamento.

2

□ D.M. 146/2000, D.D.G. 12.02.2002, D.D.G. 17.04.2003, D.D.G. 21.04.2004 e D.D.G. 31.03.2005.

3

□ D.D.G. 16.03.2007, D.M. 42/2009 e D.M. 44/2011.

l'Amministrazione ha sempre considerato indispensabile il possesso di quest'ultimo titolo (in quanto abilitante all'insegnamento), ovvero il possesso di abilitazione o idoneità conseguita attraverso i concorsi ordinari a cattedre o i corsi abilitanti di cui alla legge 124/99, ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti e ad esaurimento, nonché ai fini dell'accesso alla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Senonché, recentemente, il Consiglio di Stato con alcuni pareri⁴ resi su altrettanti ricorsi straordinari, in via incidentale ha riconosciuto valore abilitante al diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (e confermando detto orientamento con la recente ordinanza n.1100 del 12.03.2014).

In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) doveva considerarsi abilitante, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.

La natura abilitante del titolo di cui trattasi è sancita inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n.82 del 24 settembre 2012.

Alla luce delle citate, recentissime, pronunce del Consiglio di Stato, il Ministero dell'Istruzione ha sostanzialmente preso atto – per la prima volta – della natura abilitante *ex lege* dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, seppur in maniera parziale e decisamente penalizzante e discriminante per i circa 55.000 docenti in possesso di detto titolo.

Invero, l'Amministrazione resistente si è limitata a riconoscere la natura abilitante del titolo di cui trattasi in seno al D.M. 353/2014, esclusivamente ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto⁵ e non pure nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

4

□ Cfr. parere del 05.06.2013 e dell'11.09.2013.

5

Dopo ben 14 anni dall'istituzione delle graduatorie permanenti, durante i quali l'Amministrazione non ha mai riconosciuto agli aspiranti in possesso di detto titolo la possibilità di accedervi, alla luce del chiaro quadro normativo delineato dal Consiglio di Stato, e solo parzialmente recepito dall'Amministrazione, con l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il prossimo triennio si era presentata l'occasione per sanare un'ingiustizia protrattasi per anni in danno di detta categoria di docenti, alla quale è stato sinora – di fatto – negato il diritto al lavoro costituzionalmente garantito.

Recentemente il **Consiglio di Stato, con sentenza emessa in data 16/04/2015 con il n° 1973/15 ha annullato il D.M. 235/14** che dettava le regole per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 296 del 2006 per il conseguimento dell'assunzione in ruolo ex art. 399 e ss. del D.Lgs. 297/94, in ragione del 50% dei posti autorizzati annualmente dal Ministero, nella parte in cui ha precluso l'inserimento nella Gae ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02, ed ha statuito che “i suddetti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie”.

Orbene, ” **l'annullamento in parte qua del D.M. 235/14 ad opera del Consiglio di Stato non può avere che validità generale**, essendo stato pronunciato a seguito, è vero, di ricorso giurisdizionale di singoli soggetti, ma con decisione non meramente indiretta o implicita, bensì con pronuncia dispositiva conseguente all'accoglimento del ricorso e perfettamente in linea con i poteri del massimo organo della Giurisdizione competente all'annullamento degli atti di amministrazione aventi contenuto normativo e portata generale” (*Sez. U. sentenza n. 2097 del 24/05/1975 RV 375831; Trib. Ragusa – sez. Lavoro sentenza n. 6670/2015 del 26/08/15*).

Quanto all'impossibilità di nuovi inserimenti, la stessa non è assolutamente prevista dalla norma citata, la quale, anzi, espressamente fa salvi gli insegnamenti per il 2007 e 2008 degli insegnanti “ *già in possesso di abilitazione*”, né può valere in ipotesi di pronunce giurisdizionali che riconoscano posizioni soggettive pregiudicate da improprie determinazioni.

□ Nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto possono inserirsi i docenti in possesso di abilitazione ma non inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Ciò nonostante, ad oggi il Ministero resistente con il provvedimento con il quale ha indetto l'aggiornamento delle graduatorie non ha previsto la possibilità per detti docenti di accedere finalmente alle graduatorie agli stessi sempre negate, del chè l'illegittimità *in parte qua* del decreto ministeriale n. 235/2014 di cui si chiede la disapplicazione per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione della legge 124/99. Violazione dell'art.1 comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Violazione ed erronea applicazione del D.M. 10 marzo 1997 e dell'art. 15, comma 7, del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323. Illogicità ed ingiustizia manifeste.

Come esposto in premessa, agli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non è mai stata riconosciuta la possibilità di accedere alle graduatorie permanenti di cui alla legge 124/99.

Alla luce del recente intervento del Consiglio di Stato che, come sopra evidenziato, ha sancito una volta per tutte la natura abilitante *ex lege* dei diplomi magistrali purché conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, vanno, quindi, sottoposte a vaglio di legittimità le nuove disposizioni finalizzate alla costituzione ed aggiornamento delle graduatorie – oggi ad esaurimento – per il triennio 2014/2017.

In via preliminare, onde fugare ogni possibile equivoco, è il caso di evidenziare che non può ritenersi minimamente di ostacolo all'accesso alle graduatorie del personale in possesso del titolo di cui trattasi, la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti, disposta dalla legge 296/2006.

Invero, l'art.1 comma 605 lett. c) della citata legge, dispone che “*Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi*

abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”.

La disposizione legislativa in questione, invero, secondo una lettura costituzionalmente orientata della stessa, dovrebbe ritenersi annoverare tra gli aventi titolo all’inserimento in graduatoria (sebbene ad esaurimento) anche i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, tenuto conto della natura abilitante *ex lege* dello stesso.

Orbene, come già evidenziato e come meglio di seguito si specificherà, nessuno dei decreti di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie, sia in epoca antecedente, che successiva, alla legge 296/2006, ha mai contemplato il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 tra i titoli validi ai fini dell’inserimento in graduatoria sebbene, a fronte della “chiusura” delle graduatorie trasformate in esaurimento, l’Amministrazione abbia comunque sempre consentito nuovi inserimenti, con riserva o a pieno titolo, fino al punto da costituire un’apposita fascia aggiuntiva nel 2012, per ospitarvi nuovi abilitati (sic!).

D’altra parte, qualora il Ministero avesse correttamente riconosciuto *ab origine* il valore abilitante del titolo di studio “diploma magistrale”, la ricorrente e quanti altri nella sua medesima posizione avrebbero potuto richiedere l’inserimento nelle graduatorie ben prima che le stesse venissero trasformate da “*permanenti*” ad “*esaurimento*”.

.....
Come già evidenziato, il diploma conseguito dalla ricorrente entro l’a.s. 2001/2002 è considerato già abilitante all’esercizio della professione docente nella scuola dell’infanzia e primaria. Ragion per cui, in primo luogo, l’Amministrazione è incorsa nel vizio dell’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, nonché per violazione delle norme legislative e regolamentari sopra rubricate.

Non vi è più alcun dubbio, grazie alla ricognizione normativa effettuata dal Consiglio di Stato, in ordine alla natura abilitante di siffatti titoli.

Difatti:

- l'art.53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 dispone che l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari;
- l'art.197 del D.Lvo 297/94 dispone che il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare;
- il D.I. 10.03.1997 dispone che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale (art.2 comma 1);
- il D.P.R. 323/1998 dispone che i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare (art.15 comma 7).

A fronte del predetto quadro normativo, alla luce del quale appare indiscutibile la natura abilitante del titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria), purché conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, in applicazione dell'art.1 comma 605 lett. c) della L.296/2006, il Ministero resistente doveva consentire – benché dovesse farlo anche in passato – l'inserimento di detta categoria di docenti nelle graduatorie ad esaurimento. Non aver dato attuazione alla citata disposizione legislativa con il decreto ministeriale oggi impugnato, determina, quindi, l'illegittimità dello stesso anche per il vizio di violazione di legge.

Peraltro, visto che la legge 296/2006 comunque consentiva l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati anche in epoca precedente all'entrata in vigore della stessa, a fronte della totale incertezza che ha sostanzialmente impedito sino ad ora il riconoscimento della natura abilitante del titolo posseduto dai ricorrenti, non può ritenersi minimamente di ostacolo il termine fissato dalla legge medesima (il biennio 2007/2008) per consentire detti inserimenti.

Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, che rispetti, quindi, i principi di cui agli artt.3, 4, 51 e 97 Cost., nonché conforme con il diritto comunitario (principi di non discriminazione e accesso al lavoro) proprio alla luce dell'incertezza che fino ad ora ha determinato l'Amministrazione resistente a non riconoscere natura abilitante a detti titoli di studio, impone, infatti, di accordare la possibilità – oggi – agli aspiranti che ne sono in possesso per averlo conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - di accedere finalmente alle graduatorie.

Invero, la disposizione transitoria introdotta dalla legge 296/2006 potrebbe ritenersi di ostacolo solo nell'ipotesi in cui, all'epoca di entrata in vigore della stessa, fosse stato certamente chiaro il valore abilitante del titolo di cui trattasi.

Si è già detto però, e meglio di seguito si specificherà, che sin dalla prima costituzione delle graduatorie permanenti e fino a tutt'oggi, non è mai stato riconosciuto dal Ministero⁶ il valore abilitante di detto titolo; pertanto, non può applicarsi al caso di specie, pena l'incostituzionalità della norma, il termine previsto dalla legge medesima.

Il Giudice, peraltro, deve dare alla legge l'interpretazione che la renda conforme alla Costituzione e, nel caso della conformità al diritto comunitario, spetta al Giudice determinare, nei procedimenti di cui è investito, quale sia l'interpretazione corretta del diritto nazionale e, quindi, dare alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un'interpretazione per quanto possibile conforme al diritto dell'Unione.

Di contro, una diversa lettura della citata disposizione legislativa esporrebbe la stessa ad evidenti censure di illegittimità costituzionale e di contrasto con i principi comunitari di non discriminazione e di accesso al lavoro in condizioni di parità.

Pertanto, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che il personale in possesso di diploma magistrale abilitante, come la ricorrente, non possa oggi essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento, per via del termine temporale introdotto dalla legge 296/2006, sebbene a quell'epoca non era minimamente riconosciuto il valore abilitante del titolo in questione, la stessa dovrebbe ritenersi in contrasto con la Costituzione e, pertanto, si solleva la seguente

Eccezione di legittimità costituzionale

6

[□] Se non incidentalmente nel 2012 in occasione dell'ammissione al concorso ordinario a cattedre.

dell'art.1 comma 605 lett. c) della legge n. 296, del 27/12/2006 per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione.

La disposizione legislativa in esame, laddove pone quale termine ultimo per gli inserimenti in graduatoria il biennio 2007/2008, qualora dovesse ritenersi preclusiva alla possibilità di inserimento in graduatoria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, dovrebbe conseguentemente ritenersi in contrasto con le disposizioni costituzionali sopra rubricate.

Invero, l'assoluta incertezza, o meglio, la certezza del Ministero circa la natura non abilitante del titolo di cui trattasi, è stata chiarita in senso opposto solo grazie al citato intervento del Consiglio di Stato del 2013 (recentemente confermato con ordinanza cautelare n.1100/2014).

Prima di allora, nessun intervento aveva fatto in qualche modo sorgere il dubbio all'Amministrazione circa la possibilità di consentire l'inserimento in graduatoria a detta categoria di aspiranti.

A fronte di ciò, si è, quindi, sopra evidenziata la necessaria lettura costituzionalmente orientata della 296/06, nel senso di consentire, anche dopo il 2007/2008, e, quindi, anche oggi, l'inserimento in graduatoria di una categoria di abilitati sempre misconosciuta dall'Amministrazione.

Una lettura opposta espone, invece, la disposizione legislativa in parola a seri dubbi di legittimità costituzionale per violazione dei principi sopra rubricati.

Invero, a mente dell'art.3 comma 2 Cost. è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, mentre l'art.51 dispone che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Orbene il limite temporale introdotto dalla legge 296/2006, laddove estensibile anche agli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, proprio perché agi stessi è sempre stato negato l'accesso alle graduatorie provinciali permanenti e ad esaurimento, impedisce e preclude a detti docenti di partecipare alle procedure di accesso al lavoro presso la scuola statale.

Siffatta clausola, alla luce delle superiori considerazioni in ordine all'incertezza sulla natura abilitante del titolo – incertezza venuta meno solo oggi - , introduce un vero e proprio ostacolo di ordine economico e sociale, viste le gravissime conseguenze derivanti dall'impossibilità di accedere alle graduatorie ad esaurimento, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei docenti esclusi, impedisce il pieno sviluppo della persona umana e la loro effettiva partecipazione all'organizzazione economica e sociale del Paese. La disposizione in questione si pone altresì in contrasto con il diritto al lavoro costituzionalmente garantito, rispetto al quale la Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni eventuale provvedimento legislativo per un principio di buona amministrazione, sancito dall'art. 97 Cost., non può, quindi, impedire l'accesso al lavoro, ivi compreso il pubblico impiego, a categorie di soggetti in possesso di idoneo titolo professionale.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse riconoscere il diritto all'accesso alle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti nei termini di cui ai superiori motivi di ricorso, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma 605 lett.c) della legge n. 296, del 27/12/2006 per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, si chiede ai sensi della L. Cost. n.87/1953 di sospendere il presente giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.

II. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione degli articoli 3, 4 e 51 Cost.. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento della P.A.. Violazione del Trattato di Amsterdam e dei principi comunitari di non discriminazione.

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di diritto, il D.M. 235/2014 deve ritenersi illegittimo anche alla luce dei seguenti rilievi.

Come detto, secondo una lettura conforme al diritto comunitario e costituzionalmente orientata della L.296/2006, dovrebbe potersi oggi consentire l'inserimento in graduatoria dei docenti in possesso di diploma magistrale abilitante, e ciò anche in rispetto del superiore principio, di rango costituzionale e comunitario, di non discriminazione.

Invero, mentre l'Amministrazione resistente misconosceva il valore abilitante di detto titolo, anche dopo la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie

permanenti, ha consentito nuovi ingressi in graduatoria anche al di là delle ipotesi espressamente previste proprio dalla legge 296/2006.

Invero, come sopra evidenziato, la citata legge ha consentito per il biennio 2007-2008 l'inserimento in graduatoria per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentavano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, i corsi abilitanti speciali, i corsi SISS, i corsi COBASLID, i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria.

A fronte di detta previsione, con i bandi di aggiornamento successivi, l'Amministrazione è andata ben oltre.

Il DDG 16.03.2007⁷ all'art.4 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore degli aspiranti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le S.S.I.S. e COBASLID o presso la scuola di Didattica della musica; d) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate; e) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con D.M. n.21/05 e D.M. n.100/04; f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea; g) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante.

Il D.M. 42/2009⁸ all'art.4 ha previsto l'inserimento, a pieno titolo, in graduatoria degli aspiranti già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero che la conseguono entro il 30 giugno 2009 ed in particolare: a) i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo SSIS o i corsi biennali COBASLID, attivati nell'anno accademico

7

□ con cui è stata disposta l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2007/2009.

8

□ con cui è stata disposta l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009/2011.

2007/2008; b) i docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A; c) i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea.

Oltre a detti inserimenti a pieno titolo, il D.M. 42/2009 ha altresì previsto l'iscrizione con riserva a coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008: a) al corso di laurea in Scienze della formazione primaria; b) ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l'insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A.

Ma vi è di più.

Con il D.M. 53/2012, il Ministero resistente ha addirittura costituito una fascia aggiuntiva rispetto alle tre già esistenti, al fine di consentire ulteriori nuovi inserimenti di aspiranti per nulla contemplati dalla legge 296/2006.

Il predetto decreto ha infatti previsto la possibilità di inserimento in una fascia aggiuntiva alla III, in favore dei docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali COBASLID, il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Come si vede quindi, l'Amministrazione scolastica si è spinta ben oltre le previsioni di cui alla legge 296/2006 consentendo nuovi inserimenti in graduatorie "ad esaurimento" teoricamente chiuse a nuovi ingressi.

È evidente però la disparità di trattamento che si è venuta così a determinare nei confronti delle migliaia di docenti che erano in possesso di un titolo abilitante già prima del 2001/2002, ai quali è sempre stato precluso l'inserimento in graduatoria, a fronte di altri aspiranti che, sebbene abilitati parecchi anni dopo, ai quali è stato consentito l'inserimento, addirittura creando una apposita fascia aggiuntiva alle tre già esistenti.

Il negare ancora oggi la possibilità di inserimento in graduatoria dei docenti abilitati con diploma magistrale perpetra una condotta illegittima e discriminatoria in danno degli

stessi, che si pone in insanabile contrasto sia con il principio di uguaglianza di cui all'art.3 Cost., sia con il principio di non discriminazione di matrice comunitaria.

Invero, il principio di uguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge, annoverato dalla Corte di giustizia fra i principi fondamentali del diritto comunitario ed espressamente riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 20), svolge in ambito comunitario, così come in ambito nazionale, tre importanti funzioni.

In primo luogo, il principio di uguaglianza è espressione di un "diritto" in senso stretto. Come tale, esso vieta le arbitrarie distinzioni connesse a determinati fattori; si parla in questi casi di divieto di discriminazione in base ad uno dei fattori vietati (o di 'specifico' divieto di discriminazione).

Il principio di uguaglianza può poi operare come criterio di giudizio sulle leggi; in questi casi viene impiegato per valutare se il legislatore abbia trattato in modo diverso situazioni analoghe o situazioni differenti in modo identico, e se l'eventuale differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.

La disposizione censurata si pone altresì in contrasto con gli artt.4 e 51 della Costituzione, laddove non solo non favorisce l'accesso al lavoro, il cui diritto è uno dei capisaldi della Carta costituzionale, ma introduce addirittura fortissime discriminazioni e disparità di trattamento ai fini dell'accesso al lavoro stesso, nel momento in cui perpetua una condanna alla disoccupazione per migliaia di docenti in possesso di diploma magistrale abilitante, negando loro l'accesso alle graduatorie di cui trattasi che, unitamente al concorso ordinario, costituiscono gli unici canali d'accesso al mondo della scuola.

È altresì evidente che il provvedimento impugnato si pone in contrasto anche con i principi sanciti dal Trattato di Amsterdam.

Invero, il Trattato di Amsterdam da un lato permette di consolidare i meccanismi posti in essere dal trattato di Maastricht e dall'altro definisce una serie di orientamenti sociali prioritari a livello comunitario, in particolare in materia di lavoro.

Nel trattato vengono delineate le basi e gli obiettivi della politica sociale europea per lottare contro qualsiasi discriminazione ed emarginazione, promuovere l'occupazione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, fornire una protezione sociale adeguata, favorire il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane, la parità tra uomini e donne.

Il trattato inserisce tra gli obiettivi dell'Unione europea quello di raggiungere "un livello elevato di occupazione", senza indebolire la competitività.

Orbene, non si vede come non possa ritenersi in contrasto con i predetti principi generali dell'ordinamento comunitario la disposizione impugnata, laddove in maniera palesemente discriminatoria impedisce ad una categoria di cittadini, sebbene muniti di valido titolo di abilitazione professionale, di accedere al mondo del lavoro a parità di condizioni rispetto ad altri cittadini muniti di titolo analogo o comunque equipollente.

III. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni, rispetto al D.D.G. n. 82 del 24.09.2012. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà rispetto al D.M. 353 del 22.05.2014.

L'illegittimità del provvedimento di cui si chiede la disapplicazione nel presente giudizio, emerge altresì all'evidenza, tenuto conto delle determinazioni assunte dall'Amministrazione sia in epoca immediatamente antecedente all'emanazione dello stesso, sia in epoca immediatamente successiva.

Si è già visto come nei bandi di aggiornamento successivi alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, l'Amministrazione non ha mai riconosciuto l'idoneità del titolo posseduto dai ricorrenti ai fini dell'inserimento in graduatoria, né tantomeno ha dato corretta esecuzione alle disposizioni di cui alla citata legge 296/2006 (laddove consentiva l'inserimento per il biennio 2007/2008 dei docenti in possesso di abilitazione).

Il disconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 si è però verificato anche in epoca antecedente al 2006, e sin dalla prima costituzione delle graduatorie permanenti.

Invero, facendo una breve rassegna dei bandi di costituzione, integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti, emerge conferma della grave discriminazione posta in essere in danno dei docenti abilitati con il conseguimento del diploma magistrale.

Già il Decreto Ministeriale 18.05.2000 n.146 (Termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con DM del 27 marzo 2000) non faceva alcun minimo cenno al

personale in possesso del titolo in questione ai fini della prima costituzione delle graduatorie.

Il D.D.G. 12.02.2002 all'art.3 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in graduatoria in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; c) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito della partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/1999 e della legge 306/2000; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea.

Il D.D.G. 17.04.2003 all'art.3 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea; e) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante; f) laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante.

Il D.D.G. 21.04.2004 all'art.4 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea; e) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante; f) laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante.

Il D.D.G. 31.03.2005 all'art.4 ha previsto la possibilità di nuovo inserimento in favore dei docenti in possesso di: a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative; c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le Ssis; d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea; e) diploma di Didattica della musica avente valore abilitante; f) laurea in scienze della formazione primaria avente valore abilitante; g) idoneità o abilitazione conseguita tramite i corsi abilitanti.

Orbene, è evidente che l'Amministrazione ha volutamente sempre negato valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Sennonché, all'atto dell'indizione della nuova procedura concorsuale a cattedre, bandita con D.D.G. 82/2012, l'Amministrazione, seppur implicitamente, ha ritenuto abilitante il titolo di cui trattasi.

Invero, per l'accesso al concorso a cattedre era richiesto quale requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Il bando di concorso, all'art. 2 ha consentito la partecipazione ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero.

Il bando ha altresì ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998; b) per i posti della scuola dell'infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998.

È evidente, quindi, che se i docenti in possesso dei predetti titoli sono stati ammessi a partecipare al concorso a cattedre, per il quale era richiesto necessariamente il possesso dell'abilitazione, è perché l'Amministrazione li ha giustamente – e finalmente per la prima volta - ritenuti abilitanti.

Nonostante ciò, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie disposto con il provvedimento impugnato, l'Amministrazione non ha consentito l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale, sebbene, come sopra evidenziato, non potesse essere minimamente di ostacolo la trasformazione in graduatorie ad esaurimento disposta dalla legge 296/2006, considerato che proprio questa consentiva nuovi inserimenti di docenti già abilitati e che nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata della medesima non poteva ritenersi applicabile alla fattispecie il termine del biennio 2007/2008 posto per i nuovi inserimenti.

L'illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa risulta confermata anche alla luce delle determinazioni dalla stessa assunte a breve distanza dall'emissione del provvedimento impugnato.

In occasione dell'avvio delle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, l'Amministrazione con il D.M. 353/2014 ha ulteriormente preso atto della natura abilitante del titolo di cui trattasi, posto che ha previsto (all'art. 2 comma 7) la possibilità di accesso alla II fascia in favore dei docenti in possesso del diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale, ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

Quanto detto conferma la presa d'atto in via definitiva della natura abilitante del titolo, considerato che, sempre a mente del D.M. 353/2014, nella II fascia (art.2 comma 1 lett. b) sono inseriti i docenti abilitati che non risultano inseriti nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento. Risulta, quindi, confermata l'illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa con la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.

Senonché, con il D.M. 235/2014 non è stato consentito ai docenti in possesso di diploma magistrale abilitante di poter presentare la domanda di inserimento in graduatoria, tenuto conto che la relativa procedura di invio della domanda mediante la funzione Istanze on

line del sito internet del Ministero non contemplava detta categoria di aspiranti, impedendo loro anche solo di tentare l'inserimento della domanda nel sistema informatico del Miur.

È il caso di evidenziare che il Consiglio di Stato con ordinanza n.5513 del 3.12.2014, ritenendo fondate le censure mosse avverso lo stesso, ha disposto la sospensione del D.M. 235/2014 nella parte in cui non prevede la possibilità per i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 di accedere alle graduatorie ad esaurimento;

Successivamente, con la citata sentenza n° 1973/15 del 16/04/15, ha annullato lo stesso decreto nella parte in cui ha precluso l'inserimento in Gae ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/02 e statuito che” i suddetti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie”

Orbene, ” **l'annullamento in parte qua del D.M. 235/14 ad opera del Consiglio di Stato non può avere che validità generale**, essendo stato pronunciato a seguito, è vero, di ricorso giurisdizionale di singoli soggetti, ma con decisione non meramente indiretta o implicita, bensì con pronuncia dispositiva conseguente all'accoglimento del ricorso e perfettamente in linea con i poteri del massimo organo della Giurisdizione competente all'annullamento degli atti di amministrazione aventi contenuto normativo e portata generale “(Sez. U. sentenza n. 2097 del 24/05/1975 RV 375831; Trib. Ragusa – Sez. Lavoro sentenza n. 6670/2015 del 26/08/15; Tribunale di l'Aquila del 7 luglio 2015; Tribunale di Napoli del 23 luglio 2015; Tribunale Ferrara del 30 luglio 2015).

Il giudicato di annullamento formatosi nei confronti del DM n. 235/14 sui ricorsi promossi dagli altri soggetti controinteressati contro il MIUR ha, dunque, efficacia **erga omnes** e consente a tutti i docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito con il vecchio ordinamento, di ottenere l'inserimento nelle Gae giacchè “ *per un verso, la sentenza di annullamento, di contenuto costitutivo, opera necessariamente, nei rapporti sostanziali, nei confronti di tutti i soggetti su cui direttamente o indirettamente la modificazione giuridica è in grado di agire, non potendo i limiti soggettivi della caducazione di un atto amministrativo non coincidere con quelli dell'atto caducato, e, per altro verso, l'Amministrazione resistente rimasta soccombente nel pregresso giudizio, nei cui confronti opera l'eccezione di giudicato, ha avuto modo di svolgere, con*

piena garanzia del diritto al contraddittorio, tutte le proprie difese nell'ambito del giudizio definito con efficacia di giudicato" (Cons. Stato, Sez. VI 15/09/2011 n. 5150).

D'altronde, l'efficacia *erga omnes* della sentenza del Consiglio di Stato di annullamento è confermata anche dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale ha precisato che" *Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficiano il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari"* (Cass. 13/03/1998 n. 2734).

In senso analogo è l'orientamento sia della Corte Costituzionale (sent. n. 168/2004 e 41/2011) e del Consiglio di Stato, il quale, anche nella sentenza n. 3628 del 21/07/2015 ha ribadito che" *il decreto ministeriale n. 235/2015, nella parte in cui ha escluso l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento o in eventuale graduatoria aggiuntiva alla terza, dei docenti abilitati in quanto titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 è un atto generale. Dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende che il loro annullamento in sede giudiziale determina il venire meno dei loro effetti nei confronti di tutti i destinatari, compresi quelli estranei alla controversia"*.

Ciò per dire che "l'intervenuto annullamento giurisdizionale dei DDMM... vincola l'Amministrazione nei confronti della generalità dei soggetti cui gli atti stessi si rivolgono... non in forza di una possibile estensione del giudicato anzidetto, ma per effetto proprio e diretto del giudicato stesso...che, tenuto conto della natura inscindibile dell'atto regolamentare volto a disciplinare una serie indeterminata di situazioni, è idoneo a spiegare effetti nei confronti di tutte le fattispecie concrete riconducibili alle previsioni della norma caducata " (Cons. Stato. Sez. VI, 25 marzo 1998 n. 371 e 26 giugno 1996 n. 854).

Pertanto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 ha fatto venire meno con efficacia erga omnes le disposizioni regolamentari che non consentivano l'inserimento nelle Gae dei docenti muniti di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, per

cui anche “ *i soggetti diversi dalle parti presenti nel giudizio preso a riferimento possono far valere, con effetto “ ex tunc”, gli effetti connessi o conseguenti a tale annullamento, con eliminazione, altresì, degli atti successivamente emanati dall’amministrazione*” (Cons. Stato, Sez. IV, 4/05/2004 n. 2754).

Pertanto, i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 hanno diritto all’inserimento nella terza fascia delle Gae poiché “ *non sembra esservi dubbio alcuno che diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante*” (Cons. Stato, Sez. 16 aprile 2015, n. 1973; n. 3628; n. 3673; n. 3675; n. 3778/2015).

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 CPC

Richiamato il *fumus* come sopra esposto, si deduce in ordine al *periculum*:

l’inserimento della ricorrente nella graduatoria della provincia di Ragusa consentirebbe alla medesima di essere nominata per incarichi di inserimento anche temporanei. In ragione degli incarichi, la ricorrente acquisirebbe punteggi e, quindi, la sua posizione in graduatoria scorrerebbe verso l’alto. In difetto di suo inserimento, non potrebbe essere destinataria di incarichi che andrebbero conferiti ad altri soggetti i quali, così, si troverebbero sempre in posizione peggiore rispetto alla ricorrente. Il tempo del giudizio ordinario di merito renderebbe tale differenziale di punteggio di fatto incolmabile.

Sotto altro profilo, l’art. 1, comma 95, l. 107/2015, entrata in vigore il 16.7.2015, ha indetto per l’anno scolastico 2015/2016 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado. Il D.M. 767 del 17.7.2015 del MIUR, richiamando l’art. 1, comma 96, l. 107/2015, ha previsto all’art. 2, comma 1, lett. b), ha previsto che hanno potuto partecipare al piano straordinario di assunzioni coloro i quali sono “ *iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’art. 1, comma 605, l. 296/2006*”. La procedura di assunzione straordinaria, ormai esaurita, e la necessità che la ricorrente sia inserita nelle graduatorie

ad esaurimento per potere partecipare, con effetto retroattivo alla procedura stessa, integrano *ictu oculi* la sussistenza del dichiarato *periculum in mora* (Tribunale Ferrara ord. del 30 luglio 2015).

Pertanto, è evidente che il mancato inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento la espone a gravi danni professionali, soprattutto in relazione alle nuove immissioni in ruolo che il MIUR sta effettuando.

Il decreto del Direttore Generale n. 767 del 17 luglio 2015 ha previsto che i docenti inseriti nelle Gae hanno dovuto presentare apposita domanda di partecipazione al piano assunzionale esclusivamente attraverso “ presentazione on line delle istanze”, esprimendo l’ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale (art. 4, commi 7 e 8). Ciò significa che solo i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento a pieno diritto hanno potuto scegliere di concorrere all’assunzione in tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani di oltre 100.000 nuovi docenti a tempo indeterminato e che, nell’ipotesi in cui il candidato non abbia espresso la preferenza, non potrà più beneficiare del piano straordinario di assunzione. Tale chance di assunzione è, inoltre, stata concessa solo ai docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento. Ragion per cui un docente non inserito a pieno titolo nelle Gae per cui è causa non ha potuto esprimere l’ordine di preferenza per i 101 Ambiti Territoriali e, quindi, non ha potuto provare il proprio diritto all’immissione in ruolo in tali ambiti, **con conseguente definitiva perdita del bene della vita per cui è causa.**

Appare, quindi, evidente il “ pericolo di danno grave e irreparabile” per la ricorrente, siccome, in mancanza della cautela richiesta con il presente ricorso, il diritto della stessa rischia di essere vanificato per sempre, venendo la stessa privata di ogni chance di accesso ai posti di cui l’inserimento nelle Gae costituisce un necessario e propedeutico adempimento (Tribunale di Ravenna del 27 luglio 2015).

Inoltre, in mancanza di inserimento nelle Gae, la ricorrente perderebbe anche la possibilità di ricevere in futuro incarichi di supplenza.

I tempi del giudizio ordinario sono incompatibili con la tutela dei diritti azionati con i presente ricorso.

Si chiede, pertanto, l’adozione di una misura cautelare che consenta alla ricorrente di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della presentazione della

domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento o, almeno, a presentare la domanda in forma cartacea, con conseguente inserimento nelle Gae con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Né vi è alcun ostacolo all'ordine di inserimento con detta decorrenza posto che “ *non è revocabile in dubbio che, in seguito all'opposizione, in sede giudiziaria, della decisione amministrativa che neghi tale riconoscimento, la sentenza che definisce la lite abbia natura dichiarativa, essendo destinata a dirimere una controversia avente ad oggetto la questione di conformità a diritto del provvedimento dell'amministrazione che nega la reclamata qualità. L'effetto di tale pronuncia giurisdizionale non può essere che quello proprio di ogni sentenza e, cioè, quello di far retroagire l'accertamento compiuto dal Giudice al momento della domanda*”. Discende da ciò che “ *non può farsi carico all'interessato delle conseguenze delle lungaggini nella definizione dei procedimenti...*” (Cass. 17/07/2002 n. 10344).

E non potrebbe essere altrimenti posto che, diversamente opinando, verrebbe violato sia il principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello costituzionale (art. 111 Cost.) e comunitario (art. 47 della Carta di Nizza), sia l'esigenza di evitare che le parti debbano subire pregiudizio dalla durata del processo.

Pertanto, per quanto sopra esposto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, **previa l'adozione dei provvedimenti cautelari più opportuni come sopra richiesti in via d'urgenza**, nonché previa eventuale sospensione

del presente giudizio e rimessione ai sensi della L. Cost. n.87/53 alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art.1 comma 605 lett.c) della legge n. 296, del 27/12/2006 per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione così statuire

- A) **accertare e dichiarare** la nullità e/o l'illegittimità, con la conseguente disapplicazione nel presente giudizio, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.235 del 01.04.2014 avente ad oggetto: "*Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo*", nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di inserimento per i docenti in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

in particolare, nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Ragusa per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e, precisamente, nella parte in cui all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", ai commi 2 e 3, stabilisce che "la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB ... secondo le seguenti modalità...

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "istanze on line-presentazione delle istanze via web-registrazione" presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web.

Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line- presentazione delle Istanze via web-inserimento" presente sul sito internet del Ministero;

- all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che (...) è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 (...);

B) delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ragusa, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni

scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte di interesse, cioè *nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente*.

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora:

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ragusa, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria(EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;
- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, quindi, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo, con effetto retroattivo.

NEL MERITO

Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ragusa, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla stessa applicando la

tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato 2 al D.M. 235/2014), condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella persona del Ministro pro-tempore, nonché per quanto di competenza l'USR Sicilia – Ambito Territoriale di Ragusa, in persona del Dirigente legale rappresentante pro-tempore, ad emanare tutti gli atti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla stessa applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

IN SUBORDINE,

nel caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nella persona del Ministro pro-tempore, nonché per quanto di competenza l'USR Sicilia – Ambito Territoriale di Ragusa, in persona del Dirigente legale rappresentante pro-tempore, a riutilizzare le graduatorie ad esaurimento valide per gli anni 2014/2017-così come rettifiche per l'effetto dell'inserimento della ricorrente, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale, ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del miglior punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore

premessò che

- il ricorso pendente davanti al Tribunale nel merito ha per oggetto l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA e EEEE nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dall'Allegato n. 2 al D.M. 235/2014, con conseguente riformulazione della graduatoria;
- il presente ricorso in via cautelare ha, invece, ad oggetto solo l'ordine alle Amministrazioni convenute di consentire alla ricorrente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia delle vigenti graduatorie ad esaurimento e al conseguente inserimento nelle Gae con decorrenza almeno dalla data di presentazione della domanda giudiziale;
- la legge n. 107/2015, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100,000 insegnanti, prevede infatti la facoltà per i docenti di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 Ambiti Territoriali di Italia;
- il presente ricorso non presenterebbe, in effetti, dei litisconsorti necessari in quanto in sede cautelare si fa valere solo il diritto all'inserimento nelle Gae;

richiamato

- il prevalente orientamento della Cass. secondo cui “ *l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è necessaria quando il lavoratore non chieda l'annullamento del concorso e la riformulazione della graduatoria* ”;

considerato, inoltre, che,

- qualora si ritenesse comunque necessario integrare il contraddittorio già nella presente fase cautelare, il presente ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i

docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017;

considerato, altresì, che

- la notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e incompatibile con le esigenze di urgenza del rito cautelare;

visto

- l'art. 151 c.p.c.;

considerato che

la pubblicazione sulla G.U. sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente;

- i Giudici del Lavoro, con i provvedimenti autorizzatori pubblicati sul sito internet del MIUR (notifiche per pubblici proclami) resi in controversie identiche a quella in esame, hanno autorizzato recentemente quale forma telematica alternativa di notifica la pubblicazione del ricorso 414 c.p.c. nel sito internet del MIUR, riconoscendo esplicitamente che “ *nel caso in esame, in relazione alla natura lavoristica della controversia e alle conseguenti esigenze di particolare celerità e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione nelle forme richieste dalla parte ricorrente, richiamati altresì i numerosi recenti provvedimenti autorizzatori di tale modalità di notifica adottati dai giudici di tutto il territorio nazionale* “ (in tal senso Tribunale di Venezia 19/05/2015 R.G. 367/2015; Tribunale di Como, Sez. Lavoro R.G. n. 49/2015);

TUTTO CIO' PREMESSO, il sottoscritto Avv. Manuela Ragozzino

FA ISTANZA

affinchè la S.V.III.ma,
qualora dovesse ritenere comunque necessaria anche nella presente fase cautelare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti,

VOGLIA

autorizzare la notificazione del superiore ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014-2017 attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR nell'apposita area tematica del testo integrale del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Si producono:

- 1) D.M. 235/2014; D.M. 353/2014; DDG 82/2012 stralcio;
- 2) Ordinanza Consiglio di Stato n.5515/2014;
- 3) Sentenza del Consiglio di Stato n° 1973/15 del 16/04/15;
- 4) R.A.R. al MIUR e all'Ambito Territoriale di Ragusa;
- 5) Diploma magistrale;
- 6) Stato di famiglia;
- 7) Dichiarazione sostitutiva certificazione ex art. 46 D.P.R. dicembre 2000 n. 445;
- 8) Copia documento di riconoscimento e codice fiscale.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

Modica , lì **31/08/2017**

Avv. Manuela Ragozzino
(firmato digitalmente)

PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta RINZO ANGELA, nata a Scicli (Rg) il 24/06/1966 ed ivi residente in c/da Trillalici s.n.c., C.F. RNZNGL66H64I535R, per la controversia insorta nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nella persona del Ministro pro tempore; C.F. 8018525088; Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nella persona del Dirigente legale rappresentante pro tempore, , C.F. 80018500829; Ambito Territoriale di Ragusa, nella persona del Dirigente legale rappresentante pro tempore, C.F. 92005900888, avente ad oggetto il ricorso per inserimento nella graduatoria provinciale di Ragusa della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria in qualità di docente in possesso di diploma magistrale ante 2001/02 pendente dinanzi al Tribunale di Ragusa, delega a rappresentarla e difenderla nel primo grado del presente giudizio, con ogni facoltà di legge, compresa quella di chiamare in garanzia, integrare il giudizio, fare interventi, farsi sostituire e conciliare, con promessa di rato e valido fino alla definizione, l'Avv. Manuela Ragazzino del Foro di Ragusa (C.F. RGZMNL64L42H501C), pec: manuela.ragazzino@avvocatimodica.legalmail.it, presso il cui studio in Modica (Rg) al c/so Umberto I n. 460, eleggo domicilio.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e autorizzo il trattamento dei dati personali.

Dichiaro altresì di essere stata informata ai sensi dell'art. 4, III comma del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.



V° per autentica

